
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Effetto sostitutivo della sentenza d'appello: la conferma del decreto ingiuntivo opposto non è preclusa dalla pronuncia di revoca del decreto adottata in primo grado

Il giudice d'appello che, riformando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non provati i fatti costitutivi del diritto in contestazione e accertando la fondatezza della pretesa creditoria, correttamente ha confermato il decreto ingiuntivo opposto; statuizione, quest'ultima, non preclusa dalla pronuncia di revoca del decreto adottata dalla sentenza di primo grado (pronuncia integralmente riformata dal giudice del gravame), stante l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.10.2015, n. 22108

...omissis...

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c. e ss. e artt. 112 - 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1321 c.c. e ss. nonché art. 2229 c.c. e ss., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente lamenta l'illegittima conferma in sede di appello di un decreto ingiuntivo già revocato con sentenza del giudice di prime cure. La Corte d'appello avrebbe dovuto, piuttosto, emettere una condanna del xxxx al pagamento delle prestazioni (asseritamente) svolte dall'archxxxxxx su incarico xxx. ed ivi indicare specificamente - nei limiti della prova che riteneva raggiunta - l'esatto oggetto dell'incarico professionale conferito, le precise e determinate attività che sarebbero state svolte dal professionista, il corrispettivo riconosciuto per ciascuna di esse e i criteri di calcolo del compenso liquidato.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non provati i fatti costitutivi del diritto in contestazione, ha accertato la fondatezza della pretesa creditoria, contestata dall'opponente, in punto di conferimento di un contratto di prestazione d'opera professionale inerente alla redazione di un progetto preliminare per la ristrutturazione di un immobile; sicchè correttamente il giudice a quo, nel respingere in toto l'opposizione proposta xxxxxxx ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, statuizione, quest'ultima, evidentemente non preclusa dalla pronuncia di revoca del decreto adottata dalla sentenza di primo grado (pronuncia integralmente riformata dal giudice del gravame), stante l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello.

Con il secondo mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1321 c.c. e ss., art. 1703 c.c. e ss. e art. 2229 c.c. e ss., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ci si duole dell'"apodittica enunciazione" dell'avvenuta conclusione di un contratto di prestazione d'opera professionale inerente alla redazione di un progetto preliminare per la ristrutturazione di un immobile, nonché dell'"apodittica enunciazione", a fronte della mera redazione di tavole non consegnate al preteso cliente, dell'avvenuto svolgimento ed adempimento delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico asseritamente affidato all'arch. xxxxx

Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 244 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) il ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza abbia ritenuto raggiunta la prova di quanto sostenuto dall'arch. xxxx. conferendo acriticamente ed apoditticamente credibilità alle dichiarazioni del solo teste geom. xxxx pur senza considerare il suo rapporto con il Mxxx., e negando immotivatamente ed aprioristicamente ogni credibilità ai restanti testi uditi.

Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112-116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 244 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) il ricorrente lamenta il travisamento, da parte della

sentenza impugnata, delle dichiarazioni del teste C. e l'omessa considerazione della xxxxxx., nonché l'apodittica declaratoria di inattendibilità di tali testi.

Il quinto motivo si riferisce alla denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1321 c.c. e ss., art. 1703 c.c. e ss. e art. 2229 c.c. e ss., nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con esso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe immotivatamente ed apoditticamente ritenuto che il xxxxx abbia conferito all'arch. xxxxxxxM. un incarico per la redazione di un progetto preliminare per la ristrutturazione di un immobile, in violazione di legge e con motivazione omessa o quanto meno gravemente carente. In particolare, la violazione di legge sarebbe confermata dalla mancata applicazione dei principi espressi da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, e da Cass., Sez. 2, 24 febbraio 2004, n. 3646.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1321 c.c. e ss., art. 1703 c.c. e ss. e art. 2229 c.c. e ss., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ad avviso del ricorrente, vi sarebbe un omesso raggiungimento della prova in relazione all'oggetto dell'asserito contratto di prestazione d'opera professionale inerente alla redazione di un progetto preliminare per la ristrutturazione di un immobile. Sostiene il ricorrente che non sia stata fornita alcuna indicazione delle specifiche attività progettuali che l'archxxxx avrebbe concretamente svolto, nè delle ore di lavoro, nè del materiale impiegato, nè del risultato ottenuto. Sarebbe stata apoditticamente confermata la condanna del Gxxx al pagamento di un importo a titolo di corrispettivo di attività che però non sono state descritte nel loro esatto oggetto o contenuto.

Il settimo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1321 c.c. e ss., art. 1703 c.c. e ss. e art. 2229 c.c. e ss., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) lamenta l'omesso raggiungimento della prova in relazione all'asserito esatto adempimento del contratto di prestazione d'opera professionale. Difetterebbe qualsiasi prova che del fatto che le tavole progettuali o il computo metrico richiamati dalla Corte d'appello costituiscano il risultato dell'avvenuto svolgimento di un incarico di progettazione in favore del xxxxxxxx. e della sua abitazione, dato che gli stessi non sarebbero mai stati consegnati all'asserito cliente e oltretutto non sarebbe mai stata provata da parte dell'architetto la corrispondenza tra il contenuto di tali documenti e le asserite richieste del xx., e neppure sarebbe stato provato che tali tavole riguardino l'immobile del xx nè che esse siano state appositamente stilate su richiesta di detto asserito cliente.

Sotto la rubrica "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1321 c.c. e ss., art. 1703 c.c. e ss. e art. 2229 c.c. e ss., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", il ricorrente, con l'ottavo motivo, sostiene che sia stato omesso il raggiungimento della prova in relazione al compenso eventualmente spettante all'arch. xxx

Con il nono motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 244 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) il ricorrente lamenta l'omessa considerazione a fini probatori delle dichiarazioni del xxxxxx

Con il decimo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 244 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) il ricorrente lamenta l'omessa considerazione a fini probatori delle dichiarazioni del teste xxx

I motivi dal secondo al decimo - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono infondati.

La Corte d'appello ha ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta conclusione di un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la redazione di un progetto preliminare per la ristrutturazione di un immobile, del cui corrispettivo l'arch.

xx ha chiesto il pagamento in via monitoria, ed ha escluso la fondatezza della tesi dell'opponente, secondo cui il xxx si sarebbe limitato a chiedere il preventivo di quelli che sarebbero stati i costi per l'attività dell'architetto.

A tale conclusione la Corte territoriale è giunta rilevando: che il teste geom. xxx all'epoca dei fatti "tirocinante presso lo studio dell'arch. xxxx", ha confermato - come, del resto, già notato dal Tribunale - la tesi del convenuto opposto, e cioè che l'incarico conferito dalxxxx. aveva ad oggetto la stesura di un progetto di ristrutturazione e di ampliamento dell'immobile e che le chiavi vennero consegnate proprio per consentire al professionista di effettuare i necessari sopralluoghi e rilievi; che il teste xxx dopo avere riferito di avere accompagnato il cognato Gxxx., occasione nella quale l'opponente ebbe a chiedere "un preventivo per sapere i costi di un progetto di ristrutturazione", ha dichiarato di non ricordare sostanzialmente nient'altro riguardo alle ulteriori circostanze, sulle quali era stato chiamato a deporre (ciò che indubbiamente stride sia con la vicinanza alla persona dell'opponente dovuta al rapporto di affinità, sia con l'iniziale coinvolgimento nella vicenda): e peraltro il teste xx, sentito sui capitoli del convenuto opposto, ha riconosciuto che il cognato xxx "diede delle indicazioni all'architetto sugli interventi da eseguire", indicazioni che, per il loro oggetto (interventi da eseguire), appaiono coerenti con un incarico di progettazione, ma non lo sono affatto in rapporto ad un preventivo di spesa limitato ai costi di un ipotetico progetto di ristrutturazione; che la circostanza è stata, in ogni caso, confermata anche dal teste xxa., il quale, interrogato sul capitolo 6 della memoria istruttoria per il convenuto opposto, ha precisato essere "capitato più di una volta che (il signor xx. e la moglie) chiedessero modifiche, soprattutto la xxx che quanto al teste xxx., anch'egli di parte opponente, ne è assai dubbia l'attendibilità, essendovi tutti gli elementi per ritenere che egli, nonostante quanto dichiarato, non sia mai entrato nello studio professionale, del quale ha fornito una descrizione non corrispondente alla realtà; che la circostanza dell'avvenuta redazione, da parte dello studio professionale, di varie tavole progettuali, oltre che del computo metrico estimativo, rappresenta un indizio confermativo del conferimento, e dello svolgimento, di un "vero e completo incarico professionale".

La conclusione cui è giunta la Corte di Milano è affidata ad una motivazione stringente e coerentemente argomentata, che tiene conto di tutte le risultanze probatorie ed è priva di mende logiche e giuridiche.

Nel contestare, con gli esposti motivi, la ricostruzione data dal giudice del merito, il ricorrente, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, tende, in realtà, ad una (non ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito.

Sotto questo profilo il ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, invoca, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedurali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all'impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

In definitiva, il ricorrente sollecita questa Corte ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza processuale, quanto ancora le opinioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di cassazione.

Va infatti in questa sede ribadito che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., Sez. lav., 10 giugno 2014, n. 13054); e che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass., Sez. 1, 23 maggio 2014, n. 11511).

Quanto, poi, alle questioni sollevate dal ricorrente con riguardo all'esattezza della prestazione e all'entità del compenso, si tratta di censure nuove, che non si rapportano alle contestazioni effettuate in sede di merito e agli accertamenti conseguenti che si sono resi necessari, giacchè dal testo della sentenza impugnata risulta chiaramente che il thema decidendum si è esclusivamente incentrato sul se all'arch. M. sia stato o meno conferito un incarico di prestazione d'opera professionale (consistente nella elaborazione di tavole progettuali e di un computo metrico estimativo).

Con l'undicesimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., nonché dall'art. 1469-bis e a 1469- quinquies cod. civ., anche

in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e artt. 112 e 116 cod. proc. civ.) si denuncia l'omessa applicazione della normativa a tutela del consumatore. Ad avviso del ricorrente, il professionista che offre la propria disponibilità a svolgere prestazioni in favore di un consumatore deve previamente comunicare al consumatore se dette prestazioni saranno svolte a titolo gratuito od oneroso, e in questa seconda ipotesi deve comunicare per iscritto al consumatore l'entità del compenso richiesto o i parametri per la sua determinazione; l'omessa indicazione per iscritto delle suddette circostanze relative al compenso sarebbe rilevabile ex officio dal giudice, con la conseguenza che le prestazioni offerte dal professionista dovrebbero ritenersi gratuite per il consumatore.

La censura è inammissibile.

Essa introduce un tema nuovo, presupponente accertamenti in fatto sulla avvenuta stipulazione di clausole vessatorie e sulla qualifica di consumatore del G., che dal testo della sentenza impugnata non risulta essere stato oggetto di discussione tra le parti nei gradi di merito.

Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 settembre 2015.